



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
CAGLIARI

Direzione per il Personale
Cordinamento Personale Tecnico Amministrativo
Settore Affari Generali

Cagliari, 19/4/2011

Prot. N. 8462

F. Cara
12/04/11.

VII/11

- Ai Presidi di Facoltà
 - Ai Direttori di Dipartimento
 - Ai Direttori dei Centri
 - Ai Dirigenti delle Direzioni
 - Ai Responsabili degli Uffici Speciali e Segreterie Particolari
 - Al Responsabile dell'Ufficio per le Relazioni Sindacali
- **A tutto il Personale A.T.A.**

OGGETTO: trasmissione telematica degli attestati di malattia.

e, p.c. – Al Magnifico Rettore

Facendo seguito alla circolare prot. n. 25183 del 14/12/2010, **questa Amministrazione ritiene necessario ribadire che, a seguito dell'acquisizione telematica degli attestati medici, dal 01/01/2011 la gestione delle assenze per malattia è tornata ad essere di competenza dell'Amministrazione Centrale, Direzione per il Personale, Coordinamento Personale Tecnico Amministrativo.**

Sarà pertanto cura degli incaricati della procedura RILPRES di inviare prontamente all'Amministrazione Centrale gli eventuali certificati medici cartacei e le domande di malattia ricevuti dal personale della struttura di riferimento.

Si ricorda che i dipendenti a decorrere dal 01/01/2011 devono continuare a comunicare lo stato di malattia sia alla struttura di appartenenza (*per opportuna conoscenza*) che a questa Amministrazione Centrale (*per la visita fiscale*), così come dovranno comunicare se il medico fiscale ha variato la prognosi assegnata dal medico che ha rilasciato il certificato/attestato di malattia.

Si sottolinea che con l'invio dell'attestato per via telematica da parte del medico, il dipendente è esonerato sia dall'obbligo di presentare la certificazione medica che dall'obbligo di presentare la domanda di malattia.

Si informa inoltre che il modello di comunicazione telematica dello stato di malattia è composto da due parti: 1) Certificato di malattia telematico (*per il lavoratore*); 2) Attestato di malattia telematico (*per il datore di lavoro*) e che le Amministrazioni Pubbliche ricevono solo quest'ultimo, che non riporta la diagnosi.

Si ribadisce, pertanto, che esistono alcune situazioni particolari per le quali questa Amministrazione ha necessità di conoscere la diagnosi e, più precisamente, per le ipotesi di


esenzione della decurtazione della retribuzione (ricovero e prognosi post ricovero – comma 15 dell'art.35 del CCNL; grave patologia e giorni di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie – comma 14 dell'art.35 del CCNL) e per il regime della reperibilità ai fini della visita fiscale (patologie gravi che richiedono terapie salvavita; infortuni sul lavoro; malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio; stati patologici derivanti dalla situazione di invalidità riconosciuta - circolare di questa Amministrazione prot. n.2003 del 27/01/2010).

Pertanto, considerato che anche le ASL si stanno uniformando alla trasmissione telematica dei certificati medici, per i sopracitati casi sarà cura dei dipendenti chiedere al medico certificante di inserire sul modello informatico tutti i dati e le informazioni necessarie, **utilizzando il campo “Dati Diagnosi” del certificato di malattia telematico, che è un campo libero.**

In queste particolari ipotesi il medico dovrà provvedere a stampare e consegnare al dipendente copia del certificato cartaceo, che dovrà **obbligatoriamente** essere consegnato o recapitato a questa Amministrazione.

Si rammenta che l'Amministrazione è tenuta alla massima riservatezza ed all'osservanza delle norme vigenti in materia di trattamento dei dati sensibili relativi alla salute dei dipendenti.

Per quanto non specificamente contemplato dalla presente circolare, rimane in vigore quanto disposto dall'art.35 del vigente CCNL – comparto università e dalle circolari di questa Amministrazione relative alle assenze per malattia.


Il Direttore Amministrativo
Dott. Fabrizio Cherchi

